1. Si richiede chiarimento per la comprova dei requisiti all'art. 6.3 lett. B alle pagg. 11 e successive del Bando di gara (requisiti dei progettisti) in merito alle categorie riportate nella tabella.

- Si chiede se possibile, come da codice degli appalti, coprire il requisito della categoria E.08 con la categoria E.19 avente grado di complessità maggiore e stessa destinazione funzionale.
 - 2. Si richiede chiarimento per la comprova dei requisiti all'art. 6.3 lett. B alle pagg. 11 e successive del Bando di gara (requisiti dei progettisti) in merito alle categorie riportate nella tabella. Si chiede se, per dimostrare l'avvenuto espletamento degli ultimi dieci anni dei servizi di ingegneria e di architettura, valga l'espletamento di servizi di: a) progettazione definitiva b) PFTE.
 - 3. In merito ai requisiti di idoneità per i servizi di progettazione, si chiede se ci siano requisiti minimi per la composizione del gruppo di lavoro (es. Professionista antincendio, Professionista esperto in acustica, etc.).

RISPOSTA:

- 1. Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di
 - complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".
 - Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità".
 - 2. Trattandosi di servizi progettazione, l'espletamento di servizi di progettazione definitiva e di P.F.T.E. può essere utilizzato ai fini della qualificazione purchè i medesimi siano riferiti alle categorie/Id opere/importo di cui all'art. 6.3 - B) lett. a del Bando/disciplinare di gara
 - 3. La composizione della struttura tecnica incaricata del servizio di progettazione deve assicurare le capacità tecnico-professionali necessarie all'espletamento delle attività e delle prestazioni relative al servizio di progettazione esecutiva, conformemente ai contenuti della Sezione III dell'Allegato I.7 al Codice degli Appalti. Resta confermato il possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni previste dalla normativa per l'espletamento della specifica attività progettuale svolta.